



**COMUNE di SANZENO**  
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ISTITUTO**  
**DEL REFERENDUM**  
**COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 28.07.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Lisa Luchini

## INDICE

Art. 1 Iniziativa referendaria .....	pag. 3
Art. 2 Procedimento per iniziativa dei cittadini .....	pag. 3
Art. 3 Procedimento per iniziativa del Consiglio comunale .....	pag. 4
Art. 4 Referendum confermativo delle modifiche statutarie.....	pag. 5
Art. 5 Tempi .....	pag. 5
Art. 6 Informazione.....	pag. 5
Art. 7 Propaganda elettorale.....	pag. 5
Art. 8 Indizione del referendum.....	pag. 6
Art. 9 Chiusura delle operazioni referendarie .....	pag. 6
Art. 10 Organizzazione del referendum .....	pag. 6
Art. 11 Tessera elettorale .....	pag. 6
Art. 12 L'ufficio del seggio.....	pag. 7
Art. 13 Operazioni di voto.....	pag. 7
Art. 14 Determinazione dei risultati del referendum.....	pag. 8
Art. 15 Provvedimenti del Consiglio comunale .....	pag. 8
Art. 16 Informazione dei cittadini .....	pag. 9
Allegato A .....	pag. 10

Il presente regolamento disciplina il procedimento del referendum propositivo, consultivo abrogativo e confermativo delle modifiche statutarie.

## **Art. 1**

### **Iniziativa referendaria**

1. Il referendum è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
3. Il Comune riconosce il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale.
4. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
  - a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
  - c) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e) Statuto comunale (ad eccezione di quanto previsto per il referendum confermativo delle modifiche statutarie) e regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f) Statuti delle aziende comunali e loro costituzione;
  - g) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
  - h) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni limitatamente alle previsioni urbanistiche che siano conseguenti dell'adeguamento agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e/o di livello di Comunità di Valle.
5. Il referendum può essere indetto anche per singole frazioni.

## **Art. 2**

### **Procedimento per iniziativa dei cittadini**

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale che intendono promuovere un referendum, costituiscono un Comitato di promotori, composto da almeno 5 di essi, e definiscono il quesito o i quesiti oggetto del referendum. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Coordinatore presenta al Sindaco la richiesta, ottenendone attestazione di ricevuta.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Collegio dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Il Collegio dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della

volontà popolare. Il Collegio dei Garanti si pronuncerà sulla sua ammissibilità entro 60 giorni dalla data della presentazione della proposta referendaria.

5. Il Collegio dei Garanti può ritenere il referendum ammissibile, respingerlo con le dovute motivazioni o invitare il Comitato promotore a riformulare la richiesta.
6. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Collegio dei Garanti.
7. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni di almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di istanza di referendum per singola frazione è necessaria la sottoscrizione di almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali residenti nella frazione interessata.
8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli predisposti e forniti dal Comune.
9. Le firme di sottoscrizione e di presentazione devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e ss. mm.
10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum. Il Segretario comunale dispone, entro i successivi 10 giorni, la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
11. Il Sindaco, entro 10 gg. dall'esito della verifica di cui al punto precedente, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione della relativa copertura finanziaria, convoca il Consiglio comunale da tenersi entro i successivi trenta giorni.
12. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti così come ammesso dal Collegio dei Garanti e l'incarico al Sindaco di indire tempestivamente il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. Contestualmente il Consiglio nomina una commissione neutra incaricata di predisporre il materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga opportuno consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati (maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati).
13. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, stanziando i fondi necessari per l'organizzazione del referendum e nomina una commissione neutra incaricata di predisporre il materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

**Art. 4**  
**Referendum confermativo delle modifiche statutarie**

1. Entro il termine di pubblicazione, può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

**Art. 5**  
**Tempi**

1. Le consultazioni referendarie non possono coincidere con altre operazioni di voto.
2. La data è stabilita dal Sindaco, sentito il Comitato dei promotori del referendum.
3. Non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale, ogni attività ed operazione relativa alla consultazione referendaria è sospesa fino alla convalida dei nuovi eletti.

**Art. 6**  
**Informazione**

1. Il Comune assicura a tutti gli elettori l'invio di materiale informativo prodotto dalla Commissione neutra appositamente nominata dal Consiglio comunale che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
2. La Commissione provvede a predisporre il materiale informativo entro 15 giorni dalla nomina consiliare.
3. Il Comune curerà l'invio del materiale informativo non appena ricevuto dall'apposita Commissione.

**Art. 7**  
**Propaganda elettorale**

1. La Giunta comunale procede all'assegnazione degli spazi referendari ai partiti, gruppi politici o liste civiche rappresentate in Consiglio comunale ed ai Comitati dei promotori che ne facciano richiesta, assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
2. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.

**Art. 8**  
**Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare e al Collegio dei Garanti.
2. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

**Art. 9**  
**Chiusura delle operazioni referendarie**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, ivi compreso il caso in cui il Consiglio comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, il Sindaco, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole dei due terzi (maggioranza) dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole dei due terzi (maggioranza) dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio.

**Art. 10**  
**Organizzazione del referendum**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione ed in particolare dell'ufficio elettorale, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

**Art. 11**  
**Tessera elettorale**

1. Per l'esercizio del voto in occasione dei referendum previsti dal presente regolamento, si utilizza la tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di

rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

## **Art. 12** **L'ufficio del seggio**

1. L'ufficio del seggio per il referendum (ufficio di sezione) è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti, scegliendoli tra quelli compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e ss.mm. Nella stessa adunanza procede alla designazione del Presidente del seggio, scegliendolo tra i nominativi compresi nell'albo istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Il Presidente provvede alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti del seggio è corrisposto un onorario uguale a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

## **Art. 13** **Operazioni di voto**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. Il seggio si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso il seggio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la firma di uno dei membri del seggio e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta, nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio elettorale.
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

#### **Art. 14**

#### **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
2. L'ufficio per i referendum è composto dai membri dell'ufficio elettorale di sezione.
3. L'ufficio, non appena concluse le operazioni di scrutinio e comunque entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune;
  - b) all'eventuale Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale.

#### **Art. 15**

#### **Provvedimenti del Consiglio comunale**

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.
4. Il consiglio comunale può motivatamente discostarsi dal voto espresso dal referendum, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta consultazione.

**Art. 16**  
**Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Parte interna

---

---

**REFERENDUM COMUNALE**

---

---

Volete:

---

[SI]

[NO]

---

\* \* \*  
parte esterna

---

Comune di Sanzeno

Sigla Ufficio di Seggio